



Delibera della Giunta Regionale n. 309 del 25/07/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Oggetto dell'Atto:

***Attuazione LR 15/2013. Modifiche statuti Campania Innovazione spa e Digit
Campania srl***

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Dirigente di Staff e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente di staff a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'articolo 1, comma 5, della LR 15/2013 prevede il conferimento o trasferimento anche non oneroso in favore di società partecipata da Sviluppo Campania spa delle partecipazioni detenute dalla Regione nelle società Campania Innovazione spa e Digit Campania srl con mandato di procedere alla loro definitiva liquidazione;
- b. il comma 6 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che dette attività si attuano tramite la costituzione di una società veicolo per l'adozione delle misure idonee ad accelerare il completamento delle liquidazioni, anche mediante dismissione, nonché degli atti consequenziali in attuazione del Piano di stabilizzazione; con DGR 74/2014 è stato approvato lo statuto della società veicolo;
- c. nel dicembre 2013 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la liquidazione di Campania Innovazione spa;
- d. nel febbraio 2014 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato la liquidazione di Digit Campania srl;
- e. nel maggio scorso è stata costituita la società veicolo, con atto repertorio n. 9854 del 27/05/2014 e che nel giugno scorso la partecipazione regionale nella società veicolo è stata trasferita a Sviluppo Campania;

CONSIDERATO che

- a. per consentire il conferimento o trasferimento oneroso delle partecipazioni regionali nella società veicolo e dare attuazione alla LR 15/2013 occorre emendare e integrare per quanto necessario gli statuti sociali delle predette società;
- b. le modifiche statutarie vanno apportate avendo comunque presente che entrambe le società hanno in corso affidamenti preesistenti per la cui prosecuzione occorre prevedere il mantenimento di un controllo diretto di tipo "analogo" da parte Regione sulla gestione;

RITENUTO

- a. di modificare gli statuti come da schemi allegati per consentire il trasferimento non oneroso delle partecipazioni detenute dalla Regione in favore della società veicolo;

VISTO

- a. l'articolo 51, lettera e) dello Statuto Regionale;
- b. la LR n. 15 del 30/10/2013 in materia di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione Campania del Polo Sviluppo, Ricerca e ICT;
- c. le note n. 518444 e n. 518590 del 24/07/2014 con le quali è stato chiesto il parere dell'Avvocatura regionale sulle modifiche statutarie proposte;
- d. il parere dell'Avvocatura regionale, formulato con nota prot.551068 del 07/08/2014;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati, di:

- 1. modificare gli statuti delle società Campania Innovazione spa in liquidazione e Digit Campania srl in liquidazione come da schema allegato;
- 2. inviare la presente delibera agli organi di liquidazione delle società per quanto di competenza ai fini dell'approvazione del nuovo statuto da parte delle rispettive assemblee dei soci;
- 3. demandare al Dipartimento della Programmazione e dello sviluppo economico gli atti conseguenti per le modifiche statutarie e il trasferimento non oneroso delle partecipazioni azionarie detenute dalla

Regione in favore della società veicolo;

4. trasmettere il presente atto all'Unità Operativa Dirigenziale - Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione.

Versione Vigente	Modifiche proposte
Art.1 Denominazione E' costituita una società denominata "DIGITCAMPANIA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA", ovvero in forma abbreviata "DigitCampania s.c.a.r.l.".	
Art.2 Sede Sociale La società ha sede legale in Napoli all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del CC. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune potrà esser deciso dall'Organo Amministrativo e non comporterà modifica di statuto. Con decisione dell'organo amministrativo potranno essere istituite o soppresse filiali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto della normativa vigente, mentre per l'istituzione di sedi secondarie è necessaria la decisione dei soci.	
Art.3 Durata della Società La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatre). Essa potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con decisione dei soci, ai sensi di legge.	
Art. 4 Oggetto Sociale La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione della Società dell'informazione e dei Media con particolare riferimento alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese, alla comunicazione istituzionale, al superamento del digital divide, alla ricerca e al trasferimento tecnologico. La società non persegue finalità di lucro e svolge, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) soci e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti funzioni: A) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi e progetti per la diffusione della Società dell'informazione e dei Media e dei connessi servizi, con particolare riguardo ai temi di innovazione tecnologica, PA digitale e comunicazione istituzionale, anche avvalendosi di soggetti terzi. La società promuove la cooperazione interistituzionale e la costituzione di poli tecnologici, network e partenariati svolgendo attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione nei suddetti settori. B) Assistenza tecnica, consulenza strategica e gestione amministrativa di supporto alla progettazione e attuazione di piani, programmi e interventi promossi dalla Regione Campania e dagli altri Enti (pubblici) soci. C) Definizione di regole, standard e guide tecniche.	Art. 4 Oggetto Sociale La società ha per oggetto lo sviluppo e la diffusione della Società dell'informazione e dei Media con particolare riferimento alla diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, all'innovazione tecnologica del settore pubblico e delle imprese, alla comunicazione istituzionale, al superamento del digital divide, alla ricerca e al trasferimento tecnologico. La società non persegue finalità di lucro e svolge, nell'interesse e a servizio della collettività di riferimento, della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) soci e nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza le seguenti funzioni: A) Progettazione, realizzazione e gestione di interventi e progetti per la diffusione della Società dell'informazione e dei Media e dei connessi servizi, con particolare riguardo ai temi di innovazione tecnologica, PA digitale e comunicazione istituzionale, anche avvalendosi di soggetti terzi. La società promuove la cooperazione interistituzionale e la costituzione di poli tecnologici, network e partenariati svolgendo attività di studio, ricerca, sviluppo e sperimentazione nei suddetti settori. B) Assistenza tecnica, consulenza strategica e gestione amministrativa di supporto alla progettazione e attuazione di piani, programmi e interventi promossi dalla Regione Campania e dagli altri Enti (pubblici) soci . C) Definizione di regole, standard e guide tecniche.

La società, su incarico della Regione Campania e o dei propri consorziati, garantisce la convergenza degli interventi in materia di Società dell'informazione e Media della Regione Campania attraverso l'elaborazione e definizione di regole tecniche, standard e guide tecniche con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. D) Valutazione, monitoraggio e coordinamento. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici)

soci, formula pareri sulla coerenza strategica, sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di Società dell'informazione e Media, con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. Svolge attività di monitoraggio ed effettua valutazioni, preventive e successive, sull'esecuzione dei suddetti interventi e contratti.

E) Animazione, assistenza e formazione. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) soci, svolge attività volte al rafforzamento della Società dell'informazione e dei Media e al sostegno della domanda, sia pubblica che privata, anche mediante azioni di animazione, affiancamento e formazione.

Nell'ambito dell'oggetto sopra citato la società svolge altresì attività di:

- comunicazione, informazione e pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi, con particolare riguardo ad attività funzionali a iniziative di comunicazione e informazione istituzionale multimediale e integrata (ricerche di mercato, marketing analysis, digital marketing, pianificazione media, marketing strategico e territoriale, acquisto di spazi pubblicitari).

- sostegno, innovazione e qualità sia nella produzione di contenuti che nella loro diffusione tramite:

- edizioni di supporto e registrazioni sonore; attività di produzione audiovisiva digitale, on air, on-line e offline, tecnologie digitali di supporto all'audiovisivo;

- rilevazione di esigenze formative e di promozione di azioni formative e di informazione sul territorio;
- animazione finalizzata al collegamento tra il mondo della ricerca e dell'impresa e promozione di studi e ricerche, anche attraverso l'organizzazione di eventi e workshop;

- rilevazione di carattere normativo e promozione e diffusione di norme, regolamenti, standard e linee guida.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito,

La società, su incarico della Regione Campania e o dei propri consorziati, garantisce la convergenza degli interventi in materia di Società dell'informazione e Media della Regione Campania attraverso l'elaborazione e definizione di regole tecniche, standard e guide tecniche con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. D) Valutazione, monitoraggio e coordinamento. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) soci, formula pareri sulla coerenza strategica, sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di Società dell'informazione e Media, con particolare riferimento ai settori dell'innovazione tecnologica, della PA digitale e della comunicazione istituzionale. Svolge attività di monitoraggio ed effettua valutazioni, preventive e successive, sull'esecuzione dei suddetti interventi e contratti.

E) Animazione, assistenza e formazione. La società, su incarico della Regione Campania e degli altri Enti (pubblici) soci, svolge attività volte al rafforzamento della Società dell'informazione e dei Media e al sostegno della domanda, sia pubblica che privata, anche mediante azioni di animazione, affiancamento e formazione.

Nell'ambito dell'oggetto sopra citato la società svolge altresì attività di:

- comunicazione, informazione e pubblicazioni istituzionali con prevalente utilizzo di media tecnologicamente innovativi, con particolare riguardo ad attività funzionali a iniziative di comunicazione e informazione istituzionale multimediale e integrata (ricerche di mercato, marketing analysis, digital marketing, pianificazione media, marketing strategico e territoriale, acquisto di spazi pubblicitari).

- sostegno, innovazione e qualità sia nella produzione di contenuti che nella loro diffusione tramite:

- edizioni di supporto e registrazioni sonore; attività di produzione audiovisiva digitale, on air, on-line e offline, tecnologie digitali di supporto all'audiovisivo;

- rilevazione di esigenze formative e di promozione di azioni formative e di informazione sul territorio;
- animazione finalizzata al collegamento tra il mondo della ricerca e dell'impresa e promozione di studi e ricerche, anche attraverso l'organizzazione di eventi e workshop;

- rilevazione di carattere normativo e promozione e diffusione di norme, regolamenti, standard e linee guida.

La società potrà compiere inoltre tutte le attività strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione dell'acquisto di partecipazioni. La società potrà contrarre mutui e ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con Istituto di Credito, banche, società o privati, concedere garanzie reali.

bancare, società o privati, concedere garanzie reali. Il tutto con la tassativa esclusione, altresì, di qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania (o Ente controllante), e degli altri enti (pubblici) soci. Nel quadro delle suindicate attività la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa Amministrazione Regionale.

In particolare per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima. Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte della Regione Campania, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, in quanto presenta le caratteristiche di:

1. organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
 2. con personalità giuridica;
 3. istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
 4. la cui attività è finanziata in modo maggioritario dall'amministrazione che aggiudica;
 5. la cui gestione è soggetta al controllo della Regione ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
 6. i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è designata dalla Regione;
 7. la parte più importante della cui attività è con la Regione (dovendosi ritenere l'attività come sinonimo di entrate / ricavi e impegno di risorse e di mezzi).
- La società potrà essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" anche da parte degli altri

Il tutto con la tassativa esclusione, altresì, di qualsiasi attività propria delle professioni intellettuali che, ove eventualmente necessaria, sarà svolta personalmente, direttamente e sotto la personale responsabilità di professionisti abilitati ai sensi di legge.

La società svolgerà la propria attività esclusivamente a beneficio della Regione Campania **o altri soggetti soci** (o Ente controllante), e degli altri enti (pubblici) soci.

Nel quadro delle suindicate attività la Regione Campania potrà conferire alla società incarichi specifici i cui obiettivi e finalità dovranno essere definiti in appositi atti emanati dalla stessa Amministrazione Regionale.

In particolare per lo svolgimento della propria attività la società potrà assumere ed eseguire appalti pubblici nonché ricevere la gestione di servizi in affidamento diretto (cd. domestico o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni, richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima. Con l'obbligo, in tali fattispecie, per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

La società potrà dunque essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" da parte della Regione Campania, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge, in quanto presenta le caratteristiche di:

1. organismo di diritto pubblico, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
 2. con personalità giuridica;
 3. istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale della collettività territoriale di riferimento anche a carattere non commerciale o industriale;
 4. la cui attività è finanziata in modo maggioritario dall'amministrazione che aggiudica;
 5. la cui gestione è soggetta al controllo della Regione ai sensi del presente Statuto o mediante apposite norme inserite nelle convenzioni di affidamento;
 6. i cui organi di amministrazione e di vigilanza sono costituiti da membri più della metà dei quali è designata dalla Regione;
 7. la parte più importante della cui attività è con la Regione (dovendosi ritenere l'attività come sinonimo di entrate / ricavi e impegno di risorse e di mezzi).
- La società potrà essere destinataria della normativa dell' "in House Providing" anche da parte degli altri enti (pubblici) soci, ove ricorrano anche per essi le circostanze e le fattispecie sopra indicate.

enti (pubblici) soci, ove ricorrano anche per essi le circostanze e le fatti- specie sopra indicate.	
Art. 4/bis Divieto di prestazioni a favore di non soci La società non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetto pubblici o privati diversi dai soci, nè in affidamento diretto, nè con gara e non può partecipare ad altre società od enti.	
Art. 5 Domicilio dei soci Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci a tal fine eletto.	
Art. 6 Capitale sociale Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (Euro centomila/00) diviso in quote ai sensi di legge.	
Art.7 Soci Possono divenire soci della società: - Enti strumentali della Regione Campania e società il cui capitale sia interamente posseduto dalla Regione Campania; - Enti Pubblici non economici, compresi regioni, province e comuni (enti Territoriali); - Enti pubblici economici; - Organismi di diritto pubblico; - Enti Pubblici di ricerca; - Università pubbliche. I soggetti che intendono diventare soci devono avere capacità tecnico-scientifiche tali da dare un utile contributo ai fini sociali, fermo restando che non possono divenire soci soggetti privati. Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota - fermo restando l'incedibilità della quota a soggetti privati, dovrà informare con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; l'esperto comunicherà la propria valutazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, e, nel determinare il prezzo di cessione, dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dunque dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali.	Art.7 Soci Possono divenire soci della società: - Enti strumentali della Regione Campania e società il cui capitale sia interamente posseduto dalla Regione Campania, anche indirettamente; - Enti Pubblici non economici, compresi regioni, province e comuni (enti Territoriali); - Enti pubblici economici; - Organismi di diritto pubblico; - Enti Pubblici di ricerca; - Università pubbliche. I soggetti che intendono diventare soci devono avere capacità tecnico-scientifiche tali da dare un utile contributo ai fini sociali, fermo restando che non possono divenire soci soggetti privati. Il socio che intende vendere tutta o parte della propria quota -fermo restando l'incedibilità della quota a soggetti privati, dovrà informare con lettera raccomandata l'Organo Amministrativo, il quale ne darà comunicazione agli altri soci. Questi potranno rendersi acquirenti della quota offerta in vendita in proporzione delle quote rispettivamente possedute, in modo da lasciare immutato il preesistente rapporto di partecipazione al capitale sociale. Il prezzo della quota offerta in vendita deve essere stabilito in base al reale valore patrimoniale della società al tempo della cessione. Nel caso di mancato accordo sulla determinazione del prezzo coi criteri sopra indicati, lo stesso sarà determinato da un esperto nominato dal Tribunale competente, che provvederà anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; l'esperto comunicherà la propria valutazione agli interessati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 (sessanta) giorni dalla sua nomina, e, nel determinare il prezzo di cessione, dovrà tener conto della consistenza patrimoniale della società, delle sue prospettive reddituali e dunque dell'eventuale valore integrativo dell'avviamento e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni sociali. Entro venti giorni da quello in cui è fatta la

Entro venti giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. In ogni caso, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, il socio alienante, ove non ritenga congruo il prezzo stabilito dall'esperto, avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri dell'esperto ricadranno integralmente a suo carico. Nel caso che nessuno socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la quota potrà essere alienata entro sessanta giorni dalla determinazione definitiva dell'esperto, anche ad estranei che abbiano le caratteristiche richieste dal presente statuto. In tal caso il socio che intende vendere ad estranei, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente:

- a) estremi dell'acquirente;
- b) dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente, ed allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto Sociale.

L'Organo Amministrativo valuta l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto nell'acquirente, e invita l'assemblea a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio. L'assemblea, se ritiene sussistenti i requisiti richiesti, delibera favorevolmente; in caso contrario, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio. Resta comunque ferma, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione. In nessuno caso la partecipazione complessiva della Regione Campania potrà scendere al di sotto del cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di recesso.

Art. 7/bis Diritti e poteri dei soci - controllo analogo

I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento dell'UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania o, in caso di in house frazionato, gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria catena di comando. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti

comunicazione i soci dovranno comunicare all'organo Amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nell'indicato termine, si considerano rinunciari. In tal caso la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. In ogni caso, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, il socio alienante, ove non ritenga congruo il prezzo stabilito dall'esperto, avrà la possibilità di ritirare l'offerta. In tal caso gli oneri dell'esperto ricadranno integralmente a suo carico. Nel caso che nessuno socio eserciti la prelazione con le modalità indicate, la quota potrà essere alienata entro sessanta giorni dalla determinazione definitiva dell'esperto, anche ad estranei che abbiano le caratteristiche richieste dal presente statuto. In tal caso il socio che intende vendere ad estranei, per mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci, dovrà inviare all'Organo Amministrativo comunicazione contenente:

- a) estremi dell'acquirente;
- b) dati che attestano la copertura economico-finanziaria e l'idoneità tecnico-scientifica del richiedente, ed allegare dichiarazione dello stesso di accettazione dello Statuto Sociale.

L'Organo Amministrativo valuta l'esistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto nell'acquirente, e invita l'assemblea a pronunciarsi a maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale sull'ammissione del nuovo socio. L'assemblea, se ritiene sussistenti i requisiti richiesti, delibera favorevolmente; in caso contrario, esprime parere motivato al mancato ingresso del nuovo socio. Resta comunque ferma, fino al momento della stipula dell'atto di alienazione della quota, la facoltà del socio di revocare la proposta di alienazione. In nessuno caso la partecipazione complessiva della Regione Campania potrà scendere al di sotto del cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di recesso.

Art. 7/bis Diritti e poteri dei soci - controllo analogo

L'attività sociale è sottoposta al controllo della Regione Campania con obbligo per l'organo amministrativo, di uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo.
Per le attività commissionare dalla Regione e svolte in prosecuzione sino al loro termine, la società è soggetta al regime dei controlli propri del cd. in house providing e perciò analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria catena di comando. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società pertinente le commesse

fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa autorizzazione della Regione Campania o, in caso di in house frazionato, dell'ente pubblico affidante (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo).

La Regione Campania o, in caso di in house frazionato, gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), possono indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società.

Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive della Regione Campania o, in caso di in house frazionato, degli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo) tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania e, in caso di in house frazionato gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

In caso di "in house frazionato" i contratti e le convenzioni di servizio da stipularsi per gli affidamenti alla società da parte di enti pubblici soci, recano specifiche indicazioni delle sopracitate forme di controllo di indirizzo.

svolte in prosecuzione può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa autorizzazione della Regione Campania. La società è tenuta a uniformarsi alle direttive della Regione Campania tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa se e quando tali direttive siano formalmente impartite.

Sul piano dei controlli, la Regione Campania attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono chiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.

~~I rapporti tra i soci e la società si conformano a quanto stabilito dall'ordinamento dell'UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'ente e affidati direttamente servizi e attività. In tale prospettiva la Regione Campania o, in caso di in house frazionato, gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della propria catena di comando.~~

~~Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa autorizzazione della Regione Campania o, in caso di in house frazionato, dell'ente pubblico affidante (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo).~~

~~La Regione Campania o, in caso di in house frazionato, gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), possono indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società.~~

~~Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive della Regione Campania o, in caso di in house frazionato, degli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo) tramite le rispettive strutture apicali della dirigenza amministrativa se e quando tali direttive siano formalmente impartite.~~

~~Sul piano dei controlli, la Regione Campania e, in caso di in house frazionato gli enti pubblici soci (con le modalità di cui all'ultimo capoverso del presente articolo), attraverso le rispettive strutture amministrative competenti, possono richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio.~~

~~In caso di "in house frazionato" i contratti e le convenzioni di servizio da stipularsi per gli affidamenti alla società da parte di enti pubblici soci,~~

	recano specifiche mancanze delle sopracitate forme di controllo di indirizzo.
Art. 8 Obblighi dei soci I soci sono tenuti al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale. Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi della società.	
Art. 9 Perdita della qualità di socio La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
Art. 10 Recesso I soci possono recedere nei casi previsti dalla legge. La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con raccomandata all'Organo Amministrativo della società, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2437-bis C.C..	
Art.11 Esclusione Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2473-bis cod. civ., l'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo: a) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; b) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale dalle deliberazioni legalmente assunte dagli organi della società, e dal regolamento; c) per il mancato pagamento dei contributi in denaro richiesti dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 29 che segue; d) per il compimento di atti gravemente pregiudizievoli agli interessi e alle finalità della società; e) per cessazione dell'attività di impresa, messa in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria (l. 3 aprile 1979, n.ro 95); f) nel caso in cui quote di partecipazione o azioni del socio vengano cedute, a qualsiasi titolo, a soggetti privati, persone fisiche o meno, e ciò anche nell'ipotesi in cui, dopo la cessione, venga comunque rispettata la prevalenza di capitale pubblico. L'esclusione deve essere deliberata dall'assemblea dei soci - su parere dell'Organo Amministrativo - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i 2/3 (due terzi) del capitale sociale - escluso dal computo la quota di capitale spettante al socio da escludere - e deve essere comunicata al socio escluso con le motivazioni a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di cui alla lettera c) che precede, l'esclusione potrà essere deliberata soltanto dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla richiesta di pagamento inviata al socio dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata senza che il socio adempia.	
Art. 12 Rimborso delle quote	

in tutti i casi di recesso o di esclusione previsti dal presente Statuto si applicheranno rispettivamente gli artt.2473 e 2473 bis del c.c.

Art. 13 Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le controversie insorgenti tra i soci e la società in merito al recesso o all'esclusione, salvi i divieti di legge, sono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio in ragione della sede sociale, che dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Gli arbitri così nominati designeranno il Presidente del Collegio Arbitrale.

La sede dell'arbitrato sarà in Napoli.

Il collegio arbitrale formerà la propria decisione secondo diritto in via rituale, osservando, ai fini della propria competenza e del procedimento, le norme del codice di procedura civile e delle leggi speciali in materia.

Art. 14 Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo è tenuto agli adempimenti contabili richiesti dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2364, cod. civ, in quanto richiamato dall'art. 2478 bis 1° comma c.c.; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428, cod. civ., le ragioni della dilazione.

Art. 15 L'assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

In particolare l'assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23;
- b) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dalla società e il relativo bilancio

Art. 15 L'assemblea dei Soci

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis cod. civ.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione nonché sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge.

In particolare l'assemblea:

- a) approva il bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica della propria attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23;
- b) approva la relazione dell'Organo Amministrativo sull'attività svolta dalla società e il relativo bilancio

consuntivo; c) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 c.c.; e) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ammissione dei nuovi soci; f) delibera sulle quote di partecipazione, sui contributi dei soci, su eventuali obblighi particolari per l'ammissione di nuovi soci, nonché, su proposta dell'organo amministrativo, sull'esclusione dei soci, ferme restando le disposizioni dell'art. 2466 c.c.; g) nomina l'Organo Amministrativo; h) nomina il collegio sindacale. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.	consuntivo; c) delibera sulle eventuali modifiche del presente statuto; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'art. 2476 c.c.; e) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sull'ammissione dei nuovi soci; f) delibera sulle quote di partecipazione, sui contributi dei soci, su eventuali obblighi particolari per l'ammissione di nuovi soci, nonché, su proposta dell'organo amministrativo, sull'esclusione dei soci, ferme restando le disposizioni dell'art. 2466 c.c.; g) nomina l'Organo Amministrativo; h) nomina l'Organo di Controllo. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ai sensi di legge ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.
Art. 16 Convocazione, costituzione e deliberazioni dell'Assemblea L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio nazionale. Fermo restando quanto disposto all'art. 15 che precede, l'assemblea deve essere convocata: - 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del programma annuale di attività predisposti dall'organo amministrativo ai sensi di quanto specificato al successivo art. 23; nonché - in tutti i casi previsti dalla legge. L'assemblea è convocata quando ne facciano richiesta uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste da norme inderogabili di legge. Il verbale relativo alle modificazioni dell'atto costitutivo è redatto da Notaio ai sensi di legge.	
Art 17 Rappresentanza in assemblea Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, da altra persona, anche non socio, ai sensi e nei limiti e salvi i divieti delle disposizioni di legge in materia; la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dal combinato disposto degli articoli 2478, 1°co, n.2 e 2479 bis comma 2 c.c. cod. civ.	
Art. 18 Presidenza dell'assemblea L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o – qualora la società sia gestita da un Consiglio di Amministrazione - dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o	

impegnamento del vice-Presidente. In caso di loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione ed accerta l'identità e la legittimazione dei presenti.

Quando tale verifica è stata effettuata, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata perché alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il Presidente dell'Assemblea regola, altresì, lo svolgimento dell'Assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 19 Modalità di convocazione dell'Assemblea

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante al registro delle imprese, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano ai soci stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero ancora
- mediante telefax inviato ai soci, ed ai sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipi l'intero capitale sociale, e tutti gli amministratori e sindaci - questi ultimi se nominati - siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Art.20 Sistemi di votazione

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.

Art. 21 Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania (ente controllante).

Possono essere nominati amministratori anche persone che non siano soci.

Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà

Art. 21 Organo Amministrativo

La società può essere amministrata, alternativamente, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

~~L'Amministratore Unico o la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione sono designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania (ente controllante).~~

Possono essere nominati amministratori anche persone che non siano soci.

Essi restano in carica per tutto il tempo che verrà

stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386 1^ e 2^ comma c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475 ter C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 comma 3 della L. regionale 29 dicembre 2005 n. 24 e dalle successive leggi nazionali e regionali in materia.

Art. 22 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, se nominato, sceglie tra i suoi membri il Presidente (qualificato anche "Presidente della società") e il Vice-Presidente (qualificato anche "Vice- Presidente della società") - che sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento - se questi non sono nominati dall'Assemblea. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere scelto tra i componenti di nomina regionale.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione sono adottate con metodo collegiale.

Il Consiglio, se nominato, si raduna sia nella sede della società, sia altrove, purché nel territorio dello Stato, ogni 2 (due) mesi, nonché tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri, o da almeno due sindaci se nominati, con specifica indicazione degli argomenti da discutere nell'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal Presidente mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti a ciascun amministratore, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, ovvero
- mediante lettera consegnata a mano agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, e sottoscritta da costoro per ricevuta entro il predetto termine, ovvero nei casi di urgenza almeno un giorno prima dell'adunanza;
- mediante telefax inviato agli amministratori stessi, e ai sindaci se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza, al numero di fax notificato alla società.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il

stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili nel rispetto della vigente normativa.

Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, gli altri provvedono a sostituirli, nei limiti e per gli effetti previsti dall'art. 2386 1^ e 2^ comma c.c., che all'uopo si richiama, fermo restando che la maggioranza degli amministratori in carica dopo la sostituzione resti sempre composta da consiglieri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza, fatto salvo quanto disposto dall'art. 2475 ter C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio e può essere assegnato loro un compenso.

I compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti all'atto della nomina o successivamente dall'Assemblea entro i limiti massimi stabiliti dall'art. 1 comma 3 della L. regionale 29 dicembre 2005 n. 24 e dalle successive leggi nazionali e regionali in materia.

giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà essere anche estraneo al Consiglio e deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo, che in tal caso può essere anche all'estero, ove si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

Art. 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) nomina i coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 27, stabilendone i compiti;
- b) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- c) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) predispone e presenta ogni semestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio della qualità di socio con poteri di direzione e coordinamento;

Art. 23 Poteri dell'Organo Amministrativo

La gestione della società spetta all'Organo Amministrativo.

Esso Organo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo soltanto quanto in forza di legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

In particolare, l'organo amministrativo:

- a) nomina i coordinatori dei dipartimenti di cui all'art. 27, stabilendone i compiti;
- b) definisce le linee di sviluppo e programmi annuali di attività della società;
- c) predispone, almeno un mese prima dell'inizio dell'esercizio sociale, i bilanci di previsione dei mezzi finanziari e organizzativi di attuazione, ed una relazione previsionale e programmatica della propria attività sottoponendoli all'assemblea dei soci per l'approvazione;
- d) ~~predispone e presenta ogni semestre alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci una relazione sullo stato di attuazione delle attività programmate. Invia inoltre agli organi regionali indicati ogni utile informazione che consenta l'esercizio della qualità di socio con poteri di direzione e coordinamento;~~

e) delibera su convenzioni e contratti, f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'assemblea; g) delibera sulle liti attive e passive; h) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.	e) delibera su convenzioni e contratti, f) prende atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei soci, dandone comunicazione all'assemblea; g) delibera sulle liti attive e passive; h) propone eventuali modifiche delle norme del presente statuto e dell'atto costitutivo.
Art. 24 Rappresentanza della società La firma sociale e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico ovvero, se la società è gestita da un Consiglio di Amministrazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente. L'Organo Amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.	
Art. 25 Presidente della Società Presidente della società è il presidente del Consiglio di Amministrazione e viene eletto da questo nel proprio seno tra i Consiglieri di Amministrazione in carica fermo restando quanto prescritto dall'art. 22) del presente statuto. Egli è il legale rappresentante della società di fronte ai terzi e in giudizio e: a) esercita o delega la gestione dell'ordinaria amministrazione; b) può rilasciare mandati a procuratori e avvocati; c) convoca e presiede l'assemblea dei soci; d) convoca e presiede il consiglio di amministrazione; e) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al consiglio di amministrazione che convocherà senza indugio; f) provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea dei soci; g) vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della società.	
Art. 26 Vicepresidente della Società Il Vicepresidente della società è il vicepresidente del Consiglio di Amministrazione e viene designato da questo. La carica di vice presidente è indicata esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento e non dà titolo alla corresponsione di compensi aggiuntivi.	
Art. 27 Direzione manageriale 27.1 La produzione interna della Società è organizzata in due macroaree: – Dipartimento Comunicazione Istituzionale – Dipartimento Innovazione Tecnologica e PA digitale. 27.2 A ciascuno dei Dipartimenti di cui al comma 1 è preposto un Coordinatore nominato dall'Organo Amministrativo, scelto, a seguito di procedura comparativa di selezione pubblica, tra professionisti esperti nelle rispettive discipline in coerenza con le	

materie da coordinare. Con l'atto di nomina, l'Organo Amministrativo ne determina il compenso.

27.3 Spetta alla Direzione manageriale l'organizzazione della produzione interna, con particolare riguardo alle sinergie tra i singoli progetti commissionati.

Art. 28 Collegio Sindacale

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati con decisione dei soci.

Il Collegio sindacale esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I requisiti dei sindaci, la loro durata in carica nonché il funzionamento dell'organo di controllo e i relativi poteri e doveri, sono disciplinati dalle norme di legge in materia. L'assemblea delibera la retribuzione dei sindaci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 della Legge Regionale n. 1 del 19.1.2007, la quale vieta l'applicazione delle maggiorazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, art.38, comma 2 punto 1 e successive modifiche e integrazioni.

E' fatta salva la nomina di ogni altro organo di controllo che fosse previsto da norme inderogabili di legge.

Art. 28 Organo di controllo e di revisione

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, oppure qualora i soci decidessero di avvalersi di un Organo di Controllo, la gestione societaria sarà controllata da un Sindaco Unico o dal Collegio sindacale su decisione dell'assemblea in sede di nomina.

Il Collegio sindacale, laddove nominato in luogo del Sindaco unico, è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea dei soci determina il compenso dell'organo di controllo in applicazione della normativa regionale e degli indirizzi della Giunta regionale in materia.

La revisione legale dei conti della società, su decisione dell'assemblea, è esercitata dall'organo di controllo o, in alternativa, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, in entrambi i casi iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo.

Art. 29 Utili e Perdite

In considerazione degli scopi consortili che escludono ogni scopo di lucro i partecipanti sono tenuti a versare annualmente alla Società dei contributi in danaro proporzionalmente alle rispettive quote di proprietà al capitale sociale per coprire eventuali disavanzi di gestione approvati a previsione dall'assemblea di soci in modo che l'esercizio si chiuda senza perdite. Dall'eventuale utile netto risultante dal bilancio approvato il 5% viene dedotto per essere assegnato alla riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale oppure se la riserva è discesa al di sotto di un quinto del capitale sociale fino alla reintegrazione della stessa. L'utile che rimarrà verrà destinato secondo la decisione dell'assemblea dei soci, essendo comunque tassativamente vietata qualsiasi distribuzioni di utile ai soci.

Art. 30 Finanziamento dei soci

I soci possono eseguire a favore della società versamenti o finanziamenti. Questi ultimi, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 C.C. saranno

solo a titolo gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società, effettuati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito, ai sensi di legge.

Art. 31 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

Il socio Regione Campania esercita sulle attività e sugli organi sociali il controllo previsto dall'art. 2 della L. regionale n. 1 del 19.1.2007.

Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari previsti dall'art. 2364 C.C. dovrà essere inviata alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci copia del bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale se presente e del verbale di approvazione dell'assemblea.

Art. 31 Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione ai sensi di legge.

~~Il socio Regione Campania esercita sulle attività e sugli organi sociali il controllo previsto dall'art. 2 della L. regionale n. 1 del 19.1.2007.~~

~~Entro il 15 maggio successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro il 15 luglio nei casi particolari previsti dall'art. 2364 C.C. dovrà essere inviata alla Giunta Regionale, ad altri organi regionali eventualmente indicati ed agli altri soci copia del bilancio corredato dalle relazioni degli amministratori e del Collegio sindacale se presente e del verbale di approvazione dell'assemblea.~~

Art. 32 Direzione e coordinamento

La società deve indicare, ai sensi di legge, l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'art. 2497 bis, comma 2, cod. civ.

Art. 33 Scioglimento e liquidazione della società.

Verificandosi una delle cause di scioglimento della società previste dalla legge, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'art. 2487 cod. civ.

Art. 34 Rinvio

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Campania Innovazione Spa - Statuto

VERSIONE VIGENTE	MODIFICHE PROPOSTE
TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA ARTICOLO 1 - Denominazione È costituita una società per azioni con la denominazione "CAMPANIA INNOVAZIONE S.p.A." in sigla "C.I. S.p.A."	
ARTICOLO 2 - Sede La società ha sede legale in Napoli. L'organo amministrativo potrà istituire filiali, succursali, agenzie, rappresentanze, depositi, officine e stabilimenti anche in altre località, nel rispetto della normativa vigente. Il domicilio del socio, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro soci.	
ARTICOLO 3 - Durata La società avrà durata illimitata.	
TITOLO II - OGGETTO ARTICOLO 4 - Oggetto La società è lo strumento operativo e di servizio per la Regione Campania, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare, essa opererà per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente, non in regime di mercato e comunque non aventi carattere commerciale o industriale, anche operando in qualità di organismo intermedio per le Autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza regionale, su richiesta dell'Ente Regione. Qualora delegato potrà altresì partecipare a bandi nazionali o internazionali e svolgere, nei confronti delle altre P.A., nelle materie previste dall'oggetto sociale, attività proprie dell'Ente Regionale, gestendo attività economiche di pertinenza dell'Ente stesso, mantenendo però una netta prevalenza anche in termini economici delle attività svolte per l'Ente Regionale. La società ha come oggetto sociale esclusivo la promozione della ricerca, il supporto ai processi di trasferimento tecnologico e la promozione internazionale del sistema della ricerca e dell'innovazione, attraverso azioni a carattere prevalentemente istituzionale e pubblico finalizzate della Regione Campania ed inoltre la promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio scientifico, storico, artistico e paesaggistico del territorio, attraverso la tutela e lo sviluppo dei suoi	TITOLO II - OGGETTO ARTICOLO 4 - Oggetto La società è lo strumento operativo e di servizio per la Regione Campania, a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale. In particolare, essa opererà per lo svolgimento dei compiti istituzionali propri dell'Ente, non in regime di mercato e comunque non aventi carattere commerciale o industriale, anche operando in qualità di organismo intermedio per le Autorità di gestione dei programmi comunitari di competenza regionale, su richiesta dell'Ente Regione. Qualora delegato potrà altresì partecipare a bandi nazionali o internazionali e svolgere, nei confronti delle altre P.A., nelle materie previste dall'oggetto sociale, attività proprie dell'Ente Regionale, gestendo attività economiche di pertinenza dell'Ente stesso, mantenendo però una netta prevalenza anche in termini economici delle attività svolte per l'Ente Regionale. La società ha come oggetto sociale esclusivo la promozione della ricerca, il supporto ai processi di trasferimento tecnologico e la promozione internazionale del sistema della ricerca e dell'innovazione, attraverso azioni a carattere prevalentemente istituzionale e pubblico finalizzate della Regione Campania ed inoltre la promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio scientifico, storico, artistico e paesaggistico del territorio, attraverso la tutela e lo sviluppo dei suoi

beni ambientali, culturali, scientifici, storici e tecnologici, ovvero anche mediante il trasferimento delle relative conoscenze alle giovani generazioni, nonché al sistema produttivo favorendo la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali a carattere innovativo.

Per il perseguimento di detto oggetto sociale la società potrà svolgere tutte le attività coerenti con la sua natura di soggetto strumentale della Regione Campania. In particolare

la società potrà svolgere le seguenti attività nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca:

- la valorizzazione e la promozione delle risorse culturali, ambientali e produttive della Campania nel contesto internazionale;
- la diffusione, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura della partecipazione consapevole alla gestione dell'ambiente e della salute attraverso la realizzazione di mostre e campagne di comunicazione, di prodotti editoriali ed eventi;
- la promozione e il supporto alla cooperazione territoriale e transnazionale per favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale, culturale della ricerca scientifica e tecnologica della regione;
- lo sviluppo, progettazione e gestione di processi di internazionalizzazione del sistema innovativo della Campania in particolare in direzione dei paesi emergenti su scala mondiale;
- la gestione dei servizi culturali e del tempo libero nonché, in generale, la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- la progettazione, la produzione e la diffusione di prodotti e servizi per la cultura, in particolare di quella scientifica e dei nuovi saperi;
- la promozione e il supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze scientifiche e tecnologiche e degli spin-off della ricerca e delle università, nonché il supporto ai processi di innovazione tecnologica e ricerca di sistemi d'impresa (territoriali e settoriali) della regione Campania;
- la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'innovazione tecnico-scientifica finalizzata ad elevare e migliorare la qualità dei sistemi produttivi e, in generale, della vita dei cittadini;
- la promozione e la gestione di centri di innovazione e ricerca;
- l'accrescimento e il miglioramento delle competenze e delle conoscenze tecnico-scientifiche dei sistemi della ricerca, delle imprese e delle P.A.

beni ambientali, culturali, scientifici, storici e tecnologici, ovvero anche mediante il trasferimento delle relative conoscenze alle giovani generazioni, nonché al sistema produttivo favorendo la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali a carattere innovativo.

Per il perseguimento di detto oggetto sociale la società potrà svolgere ~~tutte le attività coerenti con la sua natura di soggetto strumentale della Regione Campania.~~ In in particolare

la società potrà svolgere le seguenti attività nel settore dell'innovazione tecnologica e della ricerca:

- la valorizzazione e la promozione delle risorse culturali, ambientali e produttive della Campania nel contesto internazionale;
- la diffusione, la valorizzazione e lo sviluppo della cultura della partecipazione consapevole alla gestione dell'ambiente e della salute attraverso la realizzazione di mostre e campagne di comunicazione, di prodotti editoriali ed eventi;
- la promozione e il supporto alla cooperazione territoriale e transnazionale per favorire l'apertura internazionale del sistema produttivo, istituzionale, sociale, culturale della ricerca scientifica e tecnologica della regione;
- lo sviluppo, progettazione e gestione di processi di internazionalizzazione del sistema innovativo della Campania in particolare in direzione dei paesi emergenti su scala mondiale;
- la gestione dei servizi culturali e del tempo libero nonché, in generale, la gestione di servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- la progettazione, la produzione e la diffusione di prodotti e servizi per la cultura, in particolare di quella scientifica e dei nuovi saperi;
- la promozione e il supporto alla creazione e allo sviluppo di nuove imprese innovative nei settori ad alta intensità di conoscenze scientifiche e tecnologiche e degli spin-off della ricerca e delle università, nonché il supporto ai processi di innovazione tecnologica e ricerca di sistemi d'impresa (territoriali e settoriali) della regione Campania;
- la promozione, la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'innovazione tecnico-scientifica finalizzata ad elevare e migliorare la qualità dei sistemi produttivi e, in generale, della vita dei cittadini;
- la promozione e la gestione di centri di innovazione e ricerca;
- l'accrescimento e il miglioramento delle competenze e delle conoscenze tecnico-scientifiche dei sistemi della ricerca, delle imprese e delle P.A.

attraverso azioni di formazione superiore di eccellenza e di formazione continua;

- la diffusione e lo sviluppo, nell'ambito dei processi di innovazione del sistema produttivo regionale, di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche in grado di colmare il divario tra i risultati della ricerca e le pratiche professionali con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del turismo, della sanità, della cultura;
- la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nei campi della formazione professionale, avanzata e continua, nonché dei processi di apprendimento;
- l'orientamento alla formazione ed al lavoro;
- il supporto all'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;
- lo sviluppo di programmi a sostegno della ricerca e dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali;
- la promozione, l'organizzazione e il coordinamento in forma associata di una rete di strutture, infrastrutture, di laboratori o centri dedicati alla ricerca di interesse industriale e/o al trasferimento tecnologico per l'innovazione, alla tutela della proprietà intellettuale;
- l'erogazione di servizi di assistenza tecnica alla Regione Campania ed agli enti pubblici per le finalità di cui sopra;
- le funzioni di organismo intermedio per le Autorità di Gestione dei programmi comunitari nelle materie suindicate su richiesta dell'Ente Regionale.

La società potrà svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto (cd. "domestico" o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e, dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni, sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima, sulle modalità operative della stessa società, secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per la società "in house". In tali fattispecie, l'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in

attraverso azioni di formazione superiore di eccellenza e di formazione continua;

- la diffusione e lo sviluppo, nell'ambito dei processi di innovazione del sistema produttivo regionale, di competenze e conoscenze tecnico-scientifiche in grado di colmare il divario tra i risultati della ricerca e le pratiche professionali con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del turismo, della sanità, della cultura;
- la ricerca, la sperimentazione e l'innovazione nei campi della formazione professionale, avanzata e continua, nonché dei processi di apprendimento;
- l'orientamento alla formazione ed al lavoro;
- il supporto all'Amministrazione Regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca, l'innovazione e lo sviluppo tecnologico;
- lo sviluppo di programmi a sostegno della ricerca e dell'innovazione per i sistemi produttivi, in accordo con gli orientamenti regionali;
- la promozione, l'organizzazione e il coordinamento in forma associata di una rete di strutture, infrastrutture, di laboratori o centri dedicati alla ricerca di interesse industriale e/o al trasferimento tecnologico per l'innovazione, alla tutela della proprietà intellettuale;
- l'erogazione di servizi di assistenza tecnica alla Regione Campania ed agli enti pubblici per le finalità di cui sopra;
- le funzioni di organismo intermedio per le Autorità di Gestione dei programmi comunitari nelle materie suindicate su richiesta dell'Ente Regionale.

La società potrà svolgere tutte le operazioni finanziarie e bancarie attive e passive e qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la società potrà ricevere la gestione dei servizi in affidamento diretto (ed. "domestico" o "in house") dalla Regione Campania, laddove consentito dalla legge ed in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della normativa nazionale e dell'Unione Europea e, dunque, in particolare, in quanto l'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni, sia sottoposta al controllo, a tali fini prescritto, della Regione Campania medesima, sulle modalità operative della stessa società, secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per la società "in house". In tali fattispecie, l'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo dell'ente controllante, conformemente a quanto prescritto dalle convenzioni stesse e dalla normativa tempo per tempo vigente in materia.

materia. La società svolgerà, prevalentemente, la propria attività a beneficio della Regione Campania (o ente controllante), nel rispetto della disciplina di cui al D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito nella Legge 4.8.2006 n. 248 o sue successive modificazioni o integrazioni. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, nonché – compatibilmente con quanto prescritto dal citato art. 13 del D.L. n. 223/06 - assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 385/93 e con esclusione dell'attività di cui al D.Lgs. 58/98. In ogni caso la società non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.	L'attività sociale, anche mediante apposite convenzioni, è sottoposta al controllo della Regione Campania secondo quanto indicato dalla normativa comunitaria per la società "in house". L'organo amministrativo è obbligato ad uniformarsi all'attività d'indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo della Regione. Per l'attuazione dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere operazioni commerciali, industriali ed immobiliari connesse alle attività principali, nonché – compatibilmente con quanto prescritto dal citato art. 13 del D.L. n. 223/06 - assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comunque come attività non prevalente, ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, né rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Decreto Legislativo 385/93 e con esclusione dell'attività di cui al D.Lgs. 58/98. In ogni caso la società non potrà svolgere attività diverse da quelle costituenti il proprio oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esso direttamente connesse.
TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI ARTICOLO 5 - Capitale sociale La società è a socio unico ed il capitale sociale, interamente sottoscritto alla Regione Campania, non è aperto alla partecipazione di altri soci. Il capitale sociale è di euro 1.048.400,00 (unmilionequarantottomilaquattrocento virgola zerozero), ripartito in 10.484 (diecimilaquattrocentottantaquattro) azioni ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zerozero). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le azioni sono interamente possedute dalla Regione Campania, che ne è proprietaria esclusiva e la loro proprietà ed i diritti che ne discendono non possono essere trasferiti, neanche in parte, a terzi. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi.	TITOLO III - CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - FINANZIAMENTI ARTICOLO 5 - Capitale sociale La società è a socio unico ed il capitale sociale, interamente sottoscritto alla Regione Campania, non è aperto alla partecipazione di altri soci. Il capitale sociale è di euro 1.048.400,00 (unmilionequarantottomilaquattrocento virgola zerozero), ripartito in 10.484 (diecimilaquattrocentottantaquattro) azioni ciascuna del valore nominale di euro 100,00 (cento virgola zerozero). Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Le azioni sono interamente possedute dalla Regione Campania, che ne è proprietaria esclusiva e la loro proprietà ed i diritti che ne discendono non possono essere trasferiti, neanche in parte, a terzi. Le azioni sono rappresentate da titoli nominativi.
ARTICOLO 6 - Obblighi dei soci La qualità di Socio costituisce, di per sé sola,	

adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto ed importa da parte del socio elezione di domicilio, a tutti gli effetti di legge, nel luogo risultante dal Libro dei Soci.	
ARTICOLO 7 - Versamenti sulle azioni e finanziamenti I versamenti ancora dovuti sulle azioni sono richiesti in una o più volte dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche determinare il tasso dell'interesse per il ritardo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 c.c.. In caso di aumento del capitale a pagamento, le azioni di nuova emissione possono essere sottoscritte solo ed esclusivamente dalla Regione Campania. La società può acquisire presso il proprio socio fondi, versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti del socio alla società, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ., non saranno produttivi di interessi, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto. L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; tuttavia, la delibera del Consiglio di Amministrazione acquista efficacia solo se essa è approvata dalla Giunta regionale della Campania nei successivi trenta giorni; decorso inutilmente detto termine la delibera del Consiglio di Amministrazione decade.	ARTICOLO 7 - Versamenti sulle azioni e finanziamenti I versamenti ancora dovuti sulle azioni sono richiesti in una o più volte dal Consiglio di Amministrazione, al quale spetta anche determinare il tasso dell'interesse per il ritardo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2344 c.c.. In caso di aumento del capitale a pagamento, le azioni di nuova emissione possono essere sottoscritte solo ed esclusivamente dalla Regione Campania. La società può acquisire presso il proprio socio fondi, versamenti o finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, purché secondo le modalità e nel rispetto delle limitazioni previste dalla normativa in materia, con particolare riferimento a quella che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico. I finanziamenti del socio alla società, in deroga alla presunzione di cui all'art. 1282 cod. civ., non saranno produttivi di interessi, salvo che non sia diversamente convenuto per iscritto. L'emissione delle obbligazioni è deliberata dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge; tuttavia, la delibera del Consiglio di Amministrazione acquista efficacia solo se essa è approvata dalla Giunta regionale della Campania nei successivi trenta giorni; decorso inutilmente detto termine la delibera del Consiglio di Amministrazione decade.
ARTICOLO 8 - Diritti e poteri del socio I rapporti tra il socio unico Regione Campania e la società si conformano a quanto stabilito, in via pretoria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi ed attività. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa deliberazione della Giunta Regionale che l'abbia autorizzata e conformante a quanto deliberato dalla Giunta medesima. La Giunta Regionale della Campania, inoltre, può indicare alla società il perseguimento di specifici	ARTICOLO 8 - Diritti e poteri del socio I rapporti tra la il socio unico Regione Campania e la società si conformano a quanto stabilito, in via pretoria, dall'ordinamento UE e dalle norme di diritto interno sulle società strumentali degli Enti pubblici territoriali cui possono essere esternalizzate funzioni dell'Ente e affidati direttamente servizi ed attività. La Regione esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della catena di comando. Qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa autorizzazione della Regione secondo le regole in uso per il controllo analogo. In tale prospettiva la Regione Campania esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici, nel rispetto delle competenze della

obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società. Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale o, sulla base di espressa delega di Giunta Regionale, dalla competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania, se e quando tali direttive siano formalmente impartite. Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. Una indicazione degli atti da ritenersi fondamentali, gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo è specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio da stipularsi per ciascun affidamento diretto. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qualvolta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, la Giunta Regionale può deliberare la revoca degli amministratori della società. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica, ad eccezione di quelli indifferibili per legge.	eatena di comando dell'Ente. Ne consegue che qualunque decisione sugli atti fondamentali della società può essere legittimamente assunta dagli organi societari solo previa deliberazione della Giunta Regionale che l'abbia autorizzata e conforme a quanto deliberato dalla Giunta medesima. La Giunta Regionale delle Campania, inoltre, può indicare alla società il perseguimento di specifici obiettivi che hanno carattere vincolante per gli organi della società. Per quanto concerne gli atti di gestione, la società è tenuta ad uniformarsi alle direttive formulate dalla Giunta Regionale o, sulla base di espressa delega di Giunta Regionale, dalla competenti strutture apicali della dirigenza amministrativa della Regione Campania, se e quando tali direttive siano formalmente impartite. Sul piano dei controlli, la Regione Campania, attraverso le sue strutture amministrative competenti, può richiedere agli organi della società l'esibizione di qualunque atto concernente l'organizzazione e l'attività della società, anche in deroga a specifiche limitazioni di legge in ordine ai poteri di ispezione del socio. Una indicazione degli atti da ritenersi fondamentali, gestionali e delle modalità operative delle forme di controllo è specificata nell'ambito dei contratti o convenzioni di servizio da stipularsi per ciascun affidamento diretto. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi, così come ogni qualvolta ricorrano le condizioni fissate dalla normativa vigente per la rimozione dall'incarico dirigenziale dei dirigenti apicali delle strutture amministrative della Regione Campania, la Giunta Regionale può deliberare la revoca degli amministratori della società. Gli amministratori così revocati si devono astenere dal compiere qualunque atto inerente la carica, ad eccezione di quelli indifferibili per legge.
TITOLO IV - ASSEMBLEE ARTICOLO 9 - Convocazione delle Assemblee L'organizzazione, il funzionamento ed i poteri dell'Assemblea della società si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto delle società strumentali degli Enti pubblici che possano per conto di questo svolgere attività "in house". Nel rispetto dei procedimenti previsti dal codice civile per la formazione della volontà della società e del ruolo dell'Assemblea, le determinazioni di quest'ultima non saranno valide se difformi da eventuali deliberazioni già adottate dagli organi che esprimono	TITOLO IV - ASSEMBLEE ARTICOLO 9 - Convocazione delle Assemblee L'organizzazione, il funzionamento ed i poteri dell'Assemblea della società si conformano alle norme dell'ordinamento comunitario e del diritto interno sull'assetto delle società strumentali degli Enti pubblici che possano per conto di questo svolgere attività "in house". Nel rispetto dei procedimenti previsti dal codice civile per la formazione della volontà della società e del ruolo dell'Assemblea, le determinazioni di quest'ultima non saranno valide se difformi da eventuali deliberazioni già adottate dagli organi che esprimono la volontà del

la volontà del socio unico Regione Campania. All'Assemblea ordinaria e straordinaria spettano le competenze attribuite dalla legge. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. ed in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 30 settembre di ogni anno. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Regione Campania. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche mediante avviso inviato per fax o all'indirizzo di posta elettronica, laddove comunicato. In mancanza delle formalità suddette si applica l'art. 2366 c.c., comma 4: l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.	socio unico Regione Campania. All'Assemblea ordinaria e straordinaria spettano le competenze attribuite dalla legge. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11. Le Assemblee ordinarie e straordinarie si tengono presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 2364 c.c. ed in tal caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per l'approvazione del Bilancio di previsione entro il 30 settembre di ogni anno. L'Assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente della Regione Campania. L'assemblea ordinaria può essere convocata anche mediante avviso inviato per fax o all'indirizzo di posta elettronica, laddove comunicato. In mancanza delle formalità suddette si applica l'art. 2366 c.c., comma 4: l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.
ARTICOLO 10 - Presidenza delle Assemblee Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un altro Consigliere di Amministrazione scelto dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario nominato dall'assemblea stessa, a meno che il verbale non debba essere redatto da un Notaio.	

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri; in alternativa la società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

I componenti potranno essere scelti anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza o di mandato del Socio e sono nominati dall'Assemblea previa designazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, nel quale sono anche indicati il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, purché rimanga la maggioranza degli amministratori in carica, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c.; il Consiglio provvederà a completarsi in numero, cooptando i nuovi membri designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con proprio decreto. I componenti così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio, per qualsivoglia ragione, la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto alla data dell'assemblea fissata per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta prende atto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania di designazione dei singoli componenti del Consiglio medesimo ed elegge il suo Presidente.

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 16, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo

TITOLO V - AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA**ARTICOLO 11 - Consiglio di Amministrazione**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri; in alternativa la società può essere amministrata da un Amministratore Unico.

I componenti ~~potranno essere scelti anche tra soggetti non legati da rapporti di dipendenza o di mandato del Socio e sono nominati dall'Assemblea su~~ **designazione del Presidente della Giunta che indica anche il Presidente** ~~previa designazione con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, nel quale sono anche indicati il Presidente e l'eventuale Vice Presidente.~~

I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.

Qualora uno o più consiglieri vengano a mancare per qualsiasi ragione, purché rimanga la maggioranza degli amministratori in carica, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 c.c.; il Consiglio provvederà a completarsi in numero, cooptando i nuovi membri ~~designati dal Presidente della Giunta Regionale della Campania con proprio decreto.~~ I componenti così cooptati resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi in cui venga a mancare nel medesimo esercizio, per qualsivoglia ragione, la maggioranza degli amministratori in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto alla data dell'assemblea fissata per la nomina dei nuovi amministratori.

Nel caso in cui vengano a mancare tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2386 c.c..

~~Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta prende atto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania di designazione dei singoli componenti del Consiglio medesimo ed elegge il suo Presidente.~~

Il Presidente, oltre ad esercitare la rappresentanza sociale ai sensi del successivo art. 16, convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 13, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede, secondo le circostanze, affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal suo Presidente.

interno un segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea.

In particolare sono riservate alla competenza del Consiglio, nell'ambito delle direttive generali o specifiche della Giunta Regionale:

- a) la definizione delle politiche generali di gestione;
- b) la definizione delle politiche dei rapporti con i terzi;
- c) la definizione delle attività e delle linee di sviluppo nei singoli settori operativi;
- d) la predisposizione dei piani annuali di attività;
- e) l'assunzione e concessione da parte della società di garanzie a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui e finanziamenti a lungo termine;
- f) la proposta all'assemblea della nomina e sostituzione del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea il Bilancio di previsione e il Bilancio Consuntivo, nonché la programmazione strategica ed operativa e le linee di politica aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto delle formalità prescritte, le deliberazioni ad esso espressamente attribuite dalla legge.

A norma del secondo comma dell'art. 2381 c.c. il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega senza maggiori oneri per la società. In ogni caso il consiglio di amministrazione può sempre:

- a) chiedere al Consigliere delegato che in consiglio siano fornite informazioni circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli;
 - b) impartire direttive al Consigliere delegato;
 - c) avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
- Sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere altresì attribuiti al Consigliere delegato singoli poteri per la gestione ordinaria della società, che non siano già compresi nella delega allo stesso conferita.

In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile né le altre che il presente statuto e la legge riservano alla competenza dell'Assemblea o del

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge espressamente riserva all'assemblea.

In particolare sono riservate alla competenza del Consiglio, ~~nell'ambito delle direttive generali o specifiche della Giunta Regionale:~~

- a) la definizione delle politiche generali di gestione;
- b) la definizione delle politiche dei rapporti con i terzi;
- c) la definizione delle attività e delle linee di sviluppo nei singoli settori operativi;
- d) la predisposizione dei piani annuali di attività;
- e) l'assunzione e concessione da parte della società di garanzie a favore di terzi, nonché la stipulazione di mutui e finanziamenti a lungo termine;
- f) la proposta all'assemblea della nomina e sostituzione del Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone per l'approvazione all'Assemblea il Bilancio di previsione e il Bilancio Consuntivo, nonché la programmazione strategica ed operativa e le linee di politica aziendale.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere, nel rispetto delle formalità prescritte, le deliberazioni ad esso espressamente attribuite dalla legge.

A norma del secondo comma dell'art. 2381 c.c. il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad uno o più dei suoi componenti, fissando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega senza maggiori oneri per la società. In ogni caso il consiglio di amministrazione può sempre:

- a) chiedere al Consigliere delegato che in consiglio siano fornite informazioni circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli;
 - b) impartire direttive al Consigliere delegato;
 - c) avocare a sé operazioni rientranti nella delega.
- Sulla base di apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere altresì attribuiti al Consigliere delegato singoli poteri per la gestione ordinaria della società, che non siano già compresi nella delega allo stesso conferita.

In ogni caso non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del codice civile né le altre che il presente statuto e la legge

Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una costante ed adeguata informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli e relaziona bimestralmente alle competenti strutture amministrative della Giunta Regionale.	riservano alla competenza dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale una costante ed adeguata informativa circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe attribuitegli e relaziona bimestralmente alle competenti strutture amministrative della Giunta Regionale.
ARTICOLO 12 - Direttore Generale L'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore generale, determinandone i requisiti, i poteri e le attribuzioni, i casi di incompatibilità ed il trattamento economico. Al Direttore generale, se nominato, si applica la disciplina delle responsabilità fissata dall'art. 2396 c.c..	
ARTICOLO 13 - Convocazione e svolgimento delle riunioni consiliari Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società, ovvero nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta giudichi necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta, dalla maggioranza dei suoi componenti o da due sindaci. La convocazione è fatta almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza con lettera raccomandata, salvi i casi di urgenza nei quali la convocazione può aver luogo telegraficamente od a mezzo telefax almeno 1 (uno) giorno prima, inviata al domicilio di ciascun consigliere, indicante il luogo e l'ora della riunione stessa, nonché l'elenco dettagliato degli argomenti all'ordine del giorno. Entro lo stesso termine è dato avviso ai sindaci effettivi. Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio di Amministrazione qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi. Per la validità della riunione del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che potrà anche essere estraneo al Consiglio, salvi i casi in cui il verbale debba essere redatto da notaio ai sensi di legge. Con l'accordo unanime degli Amministratori e Sindaci intervenuti, la partecipazione alla riunione ed alle deliberazioni di uno o più Amministratori può avvenire mediante idoneo collegamento video telefonico, purché il Presidente ed il segretario siano	

nello stesso luogo ed a ciascuno dei partecipanti sia permesso di individuare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione e sia loro consentito di visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare. In tal caso, è necessario che: - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.	
ARTICOLO 14 - Quorum del Consiglio di Amministrazione Per la validità della costituzione del Consiglio di Amministrazione é necessaria la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la maggioranza dei consiglieri presenti. La mancata partecipazione senza giustificato motivo di un consigliere di amministrazione durante l'esercizio sociale a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione costituisce giusta causa di revoca del consigliere medesimo.	
ARTICOLO 15 - Verbale delle riunioni consiliari Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Segretario. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti	

ai sensi di legge.	
ARTICOLO 16 - Rappresentanza della società La rappresentanza legale della società, di fronte ai terzi ed a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 17 - Collegio sindacale Collegio Sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti ed ha i poteri e le funzioni previsti dalla legge. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e durano in carica ai sensi di legge. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci é determinato dall'Assemblea della società chiamata a prendere atto della nomina. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare. In tal caso, è necessario che: - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo	TITOLO VI COLLEGIO SINDACALE ARTICOLO 17 - Collegio sindacale Collegio Sindacale é composto da tre membri effettivi e due supplenti ed ha i poteri e le funzioni previsti dalla legge. I componenti del Collegio sindacale sono nominati su designazione del Presidente della Giunta regionale che indica anche il Presidente del Collegio. Il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania e durano in carica ai sensi di legge. I Sindaci uscenti sono rieleggibili. Il compenso dei sindaci é determinato dall'Assemblea della società chiamata a prendere atto della nomina. I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare. In tal caso, è necessario che: - sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; - ove non si tratti di riunione totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante; il tutto

previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. Al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2409-bis cod. civ., ricorrendo le condizioni ivi previste.	comunque nell'osservanza delle vigenti disposizioni di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le norme all'uopo previste dal Codice Civile e dalle altre norme in materia. Al Collegio Sindacale compete anche il controllo contabile ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2409-bis cod. civ., ricorrendo le condizioni ivi previste. ARTICOLO 17 bis - Controllo contabile La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. L'incarico è conferito dall'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo. L'Assemblea può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale; in tal caso il collegio dovrà essere composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
TITOLO VII - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO ARTICOLO 18 - Bilancio di esercizio ed utili L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli eventuali utili di esercizio che devono comunque essere reinvestiti nella società per la realizzazione delle attività istituzionali o connesse; è vietata ogni forma di ripartizione degli stessi fra i soci. È inoltre vietata la distribuzione, anche indiretta, di avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.	
TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE ARTICOLO 19 - Scioglimento In caso di scioglimento della società, l'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.	
TITOLO IX - RINVIO ARTICOLO 20 - Disciplina Per quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni legge in materia.	